

IL SISTEMA EUROPEO DI VIGILANZA FINANZIARIA

1	Introduzione	2
2	L'European Systemic Risk Board	2
2.1	Compiti	2
2.2	Struttura	4
3	Le Autorità europee di vigilanza	4
3.1	Struttura	5
4	I poteri delle Autorità europee di vigilanza.....	7
4.1	I poteri di proposta e di regolazione delegata	8
4.2	I poteri di soft law, di indirizzo e di "super-vigilanza"	10
4.3	I poteri di intervento d'urgenza	11
4.4	Il potere di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali di vigilanza	11
4.5	Il potere sostitutivo	12
5	Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza	13

1 Introduzione

Il **Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)** è un **network di supervisione micro e macroprudenziale**, privo di personalità giuridica.

Lo **scopo** principale del SEVIF è **garantire** che le **norme** applicabili al settore finanziario **siano attuate in modo adeguato a preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia** nell'intero **sistema finanziario** e **assicurare** una sufficiente **protezione dei consumatori** di servizi finanziari.

Il SEVIF comprende:

1. *l'European Systemic Risk Board (ESRB)*, istituito con il Regolamento UE 1092/2010;
2. *l'EBA (European Banking Authority)*, autorità europea di vigilanza sul mercato bancario istituita con il Regolamento UE 1093/2010;
3. *l'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)*, autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita con il Regolamento UE 1094/2010;
4. *l'ESMA (European Securities and Markets Authority)*, autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati istituita con il Regolamento UE 1095/2010;
5. il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza;
6. le Autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri.

2 L'European Systemic Risk Board

Il Regolamento UE 1092/2010 ha istituito *l'European Systemic Risk Board (ESRB)*, con funzioni di vigilanza macroprudenziale.

2.1 Compiti

Ai sensi dell'art. 3 Reg. 1092/2010 l'ESRB è responsabile della **vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario** in seno all'Unione europea al fine di contribuire a prevenire o

attenuare i rischi sistemici¹ alla stabilità finanziaria nell'Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse. Esso contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno garantendo in tal modo che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.

L'ESRB è incaricato di:

1. raccogliere ed analizzare tutte le informazioni rilevanti e necessarie per conseguire i suoi obiettivi;
2. identificare e classificare i rischi sistemici in base ad un ordine di priorità;
3. emettere segnalazioni qualora i rischi sistemici siano considerati;
4. emettere raccomandazioni per l'adozione di misure correttive in risposta ai rischi identificati;
5. quando l'ESRB ritiene che possa verificarsi una situazione d'emergenza, emettere una segnalazione di valutare la necessità di adottare una decisione destinata alle AEV che constati l'esistenza di una situazione di emergenza;
6. sorvegliare che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni;
7. collaborare strettamente con tutte le altre parti del SEVIF;
8. fornire alle AEV le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
9. in collaborazione con le AEV, sviluppare un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) al fine di individuare e misurare il rischio sistemico;
10. partecipare, ove opportuno, al comitato congiunto;
11. coordinare le sue azioni con quelle delle organizzazioni finanziarie internazionali, in particolare con il FMI e con il FSB, nonché con gli organismi competenti dei paesi terzi in merito alle questioni di vigilanza macroprudenziale.

¹ Il rischio sistemico è il rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale.

2.2 Struttura

L'art. 4 Reg. 1092/2010 stabilisce che l'ERSB è presieduto dal presidente della BCE ed è composto da un consiglio generale, un comitato direttivo, un segretariato, un comitato scientifico consultivo e un comitato tecnico consultivo.

Il consiglio generale adotta le decisioni necessarie a garantire l'assolvimento dei compiti affidati all'ERSB.

Il comitato direttivo assiste l'ERSB nel processo decisionale preparando le riunioni del consiglio generale, esaminando i documenti da discutere e sorvegliando l'andamento dei lavori in corso in seno all'ERSB.

Il segretariato è responsabile della gestione corrente dell'ERSB. Esso, sotto la direzione del presidente e del comitato direttivo, fornisce all'ERSB assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevata qualità. Esso ricorre altresì alla consulenza tecnica delle Autorità Europee di Vigilanza, delle Banche centrali nazionali e delle Autorità nazionali di vigilanza.

Il comitato scientifico consultivo e il comitato tecnico consultivo forniscono consulenza e assistenza all'ERSB su questioni rilevanti per l'attività di quest'ultimo.

3 Le Autorità europee di vigilanza

Le **ESAs** sono **organismi dell'UE** aventi personalità giuridica chiamate a svolgere **compiti di vigilanza microprudenziale e di regolazione dei mercati di rispettiva competenza** al fine di garantirne la stabilità e l'efficienza, creare fiducia nel sistema finanziario e assicurare un sufficiente protezione dei consumatori dei servizi finanziari.

Le tre ESAs sono:

1. **l'EBA** (*European Banking Authority*), autorità europea di vigilanza sul mercato bancario istituita con il Regolamento UE 1093/2010;

2. **l'EIOPA** (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*), autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita con il Regolamento UE 1094/2010;
3. **l'ESMA** (*European Securities and Markets Authority*), autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati istituita con il Regolamento UE 1095/2010.

3.1 Struttura

I regolamenti istitutivi delle ESAs prevedono, per ciascuna di essa, cinque organi:

1. *il Board of Supervisors*;
2. *il Management Board*;
3. *il Chairperson*;
4. *l'Executive Director*;
5. *il Board of Appeal*.

Il *Board of Supervisors* è composto dal presidente di ciascuna ANC e da taluni componenti senza diritto di voto. Assolve la funzione di emanare gli atti indicati nei precedenti paragrafi e di adottare il *work programme* annuale e pluriennale e la relazione annuale sulle attività dell'ESA.

Il *Management Board* è composto dal *Chairperson* e da 6 membri eletti dal *Board of Supervisors* tra i suoi membri con diritto di voto, e ha il compito di proporre al *Management Board* l'adozione del programma di lavoro annuale e pluriennale ed esercita le competenze di bilancio.

Il *Chairperson*, che ha la rappresentanza dell'ESA, è designato dal *Board of Supervisors*, salvo opposizione del Parlamento europeo, e ha la funzione di preparare e di presiedere i lavori del *Board of Supervisors* e del *Management Board*.

L'*Executive Director*, nominato dal *Management Board*, previa conferma del Parlamento europeo, è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'ESA, sotto la guida del *Board of Supervisors* e sotto il controllo del *Management Board*, ed è, altresì, responsabile del funzionamento dell'ESA e dell'elaborazione del programma di lavoro pluriennale.